Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 64/10
Lussemburgo, 29 giugno 2010

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-550/09
Procedimento penale a carico di E ed F

Le decisioni del Consiglio che hanno iscritto, prima del giugno 2007, il DHKP-C in elenchi relativi alle misure di lotta al terrorismo in violazione di elementari garanzie processuali non possono contribuire a fondare alcun procedimento penale a carico dei membri di tale organizzazione non iscritti negli elenchi stessi

Al fine di dare attuazione a talune risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Consiglio ha adottato una posizione comune[1] e un regolamento [2], che dispongono il congelamento dei capitali delle persone e delle entità iscritte su un elenco redatto e regolarmente aggiornato mediante decisioni del Consiglio. Ai sensi del regolamento, è vietato mettere direttamente o indirettamente capitali a disposizione delle persone e delle entità iscritte in tale elenco. Il diritto tedesco prevede che le infrazioni agli atti dell'Unione, quale il citato regolamento, siano penalmente perseguibili.

Il 2 maggio 2002 l'organizzazione Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi (DHKP-C) è stata iscritta nell'elenco in questione. Da quella data, il Consiglio ha adottato varie decisioni con cui ha aggiornato l'elenco stesso. Il DHKP-C vi è sempre stato mantenuto.

Fino al giugno 2007 tali decisioni sono state adottate senza alcuna comunicazione alle persone e alle entità contenute nell'elenco delle ragioni specifiche della loro iscrizione. A seguito di una sentenza del Tribunale dell'UE[3] che ha dichiarato invalida l'iscrizione di un gruppo per la ragione, segnatamente, che il Consiglio non aveva motivato l'iscrizione stessa e che pertanto risultava impossibile un controllo giurisdizionale di merito, il Consiglio ha modificato il proprio procedimento d'iscrizione. Nell'adottare una nuova decisione di aggiornamento dell'elenco [4], entrata in vigore il 29 giugno 2007, esso ha fornito alle persone e ai gruppi interessati un'esposizione dei motivi che giustificavano la loro iscrizione.

Ai sigg. E ed F è stato contestato il fatto di essere stati membri del DHKP-C dal 30 agosto 2002 al 5 novembre 2008. Essi sono stati sottoposti a carcerazione preventiva per appartenenza a un gruppo terroristico ed è stato avviato un procedimento penale a loro carico. Secondo l'atto d'accusa, per tutta la durata della loro appartenenza al DHKP-C essi hanno organizzato campagne annuali di raccolta di offerte e hanno venduto pubblicazioni a vantaggio del DHKP-C. Nel corso di detto periodo, uno di essi avrebbe raccolto e trasmesso ai vertici direttivi del DHKP-C almeno EUR 215 809 e l'altro almeno EUR 105 051. Nutrendo dubbi relativamente alla validità dell'iscrizione del DHKP-C nell'elenco, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se, in virtù delle sentenze del Tribunale [5] che hanno annullato l'iscrizione di talune persone ed entità per violazione di elementari garanzie processuali, anche l'iscrizione del DHKP-C debba considerarsi invalida, per il periodo precedente al 29 giugno 2007, benché il DHKP-C non abbia chiesto l'annullamento dell'iscrizione stessa.

---

[1] Posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
[2] Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
[3] Causa T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio (v. anche CP 97/06).
[4] Decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga le decisioni 2006/379 e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58).
[5] In sentenze successive il Tribunale ha dichiarato invalida l'iscrizione di molte altre entità per le stesse ragioni indicate nella sentenza pronunciata nella causa T-228/02.

La Corte rileva, preliminarmente, che il procedimento dinanzi al giudice nazionale potrebbe condurre a sanzioni penali privative della libertà. In tale ambito, essa sottolinea che l'Unione è un'Unione di diritto, nel senso che le sue istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato FUE ed ai principi generali del diritto. Ogni parte ha il diritto, nell'ambito di un procedimento nazionale, di eccepire l'invalidità delle disposizioni contenute in atti dell'Unione su cui si basa una decisione o un provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, e di indurre il giudice nazionale ad interrogare in proposito la Corte mediante una questione pregiudiziale, se la parte stessa non aveva diritto di proporre un ricorso diretto dinanzi al Tribunale dell'UE avverso tali disposizioni.

In proposito, la Corte rileva che i sigg. E ed F non sono oggetto dell'iscrizione nell'elenco di congelamento dei capitali, dal momento che essa riguarda solamente il DHKP-C, e che gli obblighi e i divieti sanciti dalla normativa dell'Unione per quanto concerne la lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono rivolti a un numero indeterminato di persone. Pertanto, è incontestabile che, a differenza del DHKP-C, i sigg. E ed F non erano legittimati ad agire dinanzi al Tribunale per l'annullamento di tale iscrizione.

Quanto alla validità delle decisioni del Consiglio anteriori al giugno 2007, la Corte osserva che nessuna di dette decisioni riportava alcuna motivazione quanto alle condizioni giuridiche d'applicazione del regolamento al DHKP-C, né recava alcuna esposizione delle ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio ha ritenuto che fosse o rimanesse giustificata l'iscrizione del DHKP-C nell'elenco. I sigg. E ed F si vedono quindi privati delle indicazioni necessarie per verificare la fondatezza dell'iscrizione del DHKP-C nell'elenco per il periodo precedente al 29 giugno 2007 e per accertarsi, in particolare, dell'esattezza e della rilevanza degli elementi che hanno condotto a tale iscrizione, ancorché essa contribuisca a fondare l'atto d'accusa a loro carico.

L'assenza di motivazione che vizia tale iscrizione è, inoltre, tale da rendere impossibile un controllo giurisdizionale adeguato della sua legittimità nel merito. Orbene, la possibilità di un simile controllo risulta indispensabile per assicurare un giusto equilibrio fra le esigenze della lotta al terrorismo internazionale e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.

Quanto alla questione se la decisione del giugno 2007 abbia convalidato retroattivamente l'iscrizione del DHKP-C nell'elenco, la Corte afferma che questa decisione non può in alcun caso contribuire a fondare una condanna penale per fatti relativi al periodo precedente alla sua entrata in vigore. Una tale interpretazione violerebbe il principio d'irretroattività delle disposizioni che possono dar luogo a una condanna penale.

La Corte dichiara di conseguenza che, nell'ambito del procedimento principale, **il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le decisioni del Consiglio adottate prima del giugno 2007, che non possono quindi contribuire a fondare alcun procedimento penale nei confronti dei sigg. E ed F per il periodo precedente al 29 giugno 2007**.

La Corte aggiunge infine che il divieto, sancito dal regolamento, di mettere capitali a disposizione delle persone o delle entità figuranti nell'elenco comprende la trasmissione di capitali raccolti o ottenuti presso terzi ad un'entità iscritta, da parte di un membro dell'entità stessa.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582